REGOLAMENTO (CE) N. 1755/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

considerando che l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha ampliato il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 all'intero territorio dell'Austria, in particolare nell'allegato I, titolo V, sottotitolo C, punto 2, lettera a);

considerando che il regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CE) n. 880/95 [3], ha stabilito le modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle loro unioni; che occorre completare tali modalità a seguito dell'ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 a favore dell'Austria;

considerando che occorre fissare i livelli minimi di produzione e il numero dei soci delle associazioni di produttori, in modo da garantire una concentrazione sufficiente dell'offerta; che per accertarsi che le unioni posseggano un'idonea importanza economica, è opportuno stabilire il numero minimo dei soci che le compongono, nonché un'estensione territoriale adeguata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 220/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. In deroga al disposto dell'articolo 1, oltre a rispettare i limiti fissati nella tabella VIII dell'allegato del presente regolamento, le associazioni di produttori in Austria devono rappresentare:

— per gli animali vivi della specie bovina e le carni di animali della specie bovina, almeno il 10 % della produzione regionale, oppure il 3 % della produzione nazionale;

— per gli animali vivi della specie suina e le carni di animali della specie suina, il 20 % della produzione regionale o il 3 % della produzione nazionale.

Il calcolo della produzione nazionale e della produzione delle varie regioni di cui al primo comma:

— sarà effettuato in base ai dati statistici dello Stato membro relativi agli anni 1992, 1993 e 1994;

— verrà aggiornato ogni cinque anni. »;

2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

« h) per quanto concerne l'Austria, le unioni devono soddisfare i requisiti minimi fissati nella tabella VIII di cui all'allegato per quanto riguarda la superficie di produzione, il fatturato, la quota della produzione nazionale e il numero di associazioni che raggruppano. Per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato, le unioni devono essere composte di almeno tre associazioni riconosciute. Esse devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad un Land. »;

3) nell'allegato, dopo la tabella VII e prima delle note in calce, è inserita la tabella VIII riprodotta nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 15.
[3] GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

« VIII. Associazioni di produttori e loro unioni in Austria

		Associazioni di produttori		Unioni			
Codice NC	Designazione delle merci	Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (Mio di ECU)	Quota del volume nazionale di produzione (%)	Numero minimo di membri
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina; quarti di animali della specie bovina, fresche o (8) refrigerate o congelate	5 000 capi	100	50 000 capi	40	7	3
0103 ex 0203	Animali vivi delle specie suina; mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate (8)	20 000 capi	100	1 000 000 di capi	60	20	3
0104 ex 0204	Animali vivi delle specie ovina o caprina carcasse di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate (1) (8)	8 000 capi	100	80 000 capi	5	20	3
0105 0207	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche (2) carne e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0505	10 000 000 di capi	100	—	—	—	—
0106 00 10 0208 11 0208 10 19	Conigli domestici vivi Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate di conigli domestici (2)	80 000 capi	20	240 000 capi	1,5	60	3
0407	Uova di volatili in guscio, fresche, conservate o cotte, uova da cova (2)	100 000 ovaiole	30	300 000 ovaiole	5	3	3
1207 1209 11 00 ex 1209 19 00 1211	Altri semi e frutti oleosi (anche frantumati) Semi di barbabietola da zucchero Semi di barbiatole da foraggio Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (4)	500 000 ECU	50	—	—	—	—
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	250 000 ECU	50	—	—	—	—
0701	Patate, fresche o refrigerate	1 000 000 ECU	30	—	—	—	— »